

Avv. Attilio Floresta

Avv. Prof. Antonino Longo  
*Docente Associato  
nell'Università di Catania*

Dott. Massimiliano Longo

Avv. Daniela Failla

Avv. Raffaella Spagnolello

Avv. Ivana Riolo

Avv. Alessia Manola

Avv. Piero Ciarcià

Dott. Angelo Mirko Giordano

D.ssa Francesca Comis

Dott. Alessandro Pellicanò

D.ssa Alessia Giglio

D.ssa Miriam Gallo

Dott. Antonio Basile

D.ssa M.Cristina Sofia

Dott. Gianluca Di Maria

D.ssa Daniela Amara

D.ssa Melania Torre

D.ssa Noemi Stracquadanio

D.ssa Carmen Cali

Dott. Salvatore Treccarichi

D.ssa Serena Schillirò

Rag. Marco Musumeci

D.ssa M.Valentina Toscano

D.ssa Melita Nicotra

Ing. Fulvio A. Cappadonna

Consulenti

Dott. Stefano Longo

Prof.ssa Eleonora Cardillo  
*Docente Aggregato  
di Ragioneria Generale  
nell'Università di Catania*

Amministrazione

Lika Rezana

Grazia Maria Barbagallo

Massimo Di Giovanni

## Massimiliano Longo

## Francesca Comis

### Compensazioni di crediti con somme dovute a seguito di iscrizione a ruolo - Decreto legge n. 78/2010 convertito in legge 122/2010

I crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, maturati nei confronti delle Regioni, degli enti locali e degli enti del Servizio sanitario nazionale **per somministrazione, forniture ed appalti**, possono essere compensati con le somme dovute a seguito di iscrizione a ruolo.

Per consentire il sistema di compensazione, il contribuente deve acquisire dall'ente debitore **una certificazione** ed utilizzarla per il pagamento, totale o parziale delle somme dovute.

Il testo approvato dal Senato introduce, per la prima volta, un principio che consente alle imprese di compensare i crediti vantati nei confronti della P.A. con le somme dovute a seguito di iscrizione a ruolo, dopo aver ottenuto dall'ente debitore un'attestazione relativa alla **certezza, liquidità, ed esigibilità del credito.**

Contestualmente, viene inserita a regime la possibilità, per le medesime imprese creditrici della P.A., in possesso della citata certificazione, di cedere i predetti crediti a banche ed altri intermediari finanziari (attualmente prevista solo per il biennio 2009-2010).

In particolare, il citato DdL, all'art.31, comma 1-bis, stabilisce che:

- a partire dall'1 gennaio 2011, i crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, relativi a somministrazioni, forniture ed

appalti, vantati nei confronti di regioni, enti locali ed enti del servizio sanitario nazionale, possono essere compensati con le somme dovute a seguito di iscrizione a ruolo, previa acquisizione, da parte del creditore, della certificazione relativa all'esigibilità del credito, rilasciata dall'ente debitore ai sensi dell'art.9, comma 3-bis, del D.L. 185/2008, convertito, con modificazioni, dalla legge 2/2009.

**Nello specifico, la norma prevede che sia lo stesso ente debitore a versare direttamente all'agente della riscossione l'importo risultante dalla certificazione, in misura corrispondente all'ammontare iscritto al ruolo.**

Nel caso in cui la regione, l'ente locale, ovvero l'ente del servizio sanitario nazionale non effettuino il versamento entro 60 giorni dal termine stabilito ai fini del pagamento, **l'agente della riscossione procederà, in base al ruolo emesso a carico dell'impresa creditrice, al recupero coattivo del debito nei confronti dell'ente pubblico.**

Con Decreto del Ministero dell'Economia e Finanze **saranno** stabilite le modalità di attuazione delle citate disposizioni:

- le imprese creditrici di regioni, enti locali ed enti del servizio sanitario nazionale possono richiedere, senza vincoli temporali, la certificazione attestante la certezza, liquidità ed esigibilità dei crediti vantati nei loro confronti, ai fini della successiva cessione pro soluto alle banche ad agli altri intermediari autorizzati (cfr. il citato art.9, comma 3-bis, del D.L. 185/2008 - News ANCE n.904 del 15 luglio 2009);

In sostanza, è stata posta a regime la possibilità, attualmente prevista per il biennio 2009-2010, di ottenere la certificazione relativa ai crediti vantati nei confronti di pubbliche Amministrazioni, che consente alle imprese di cederli a soggetti autorizzati. Inoltre, è stata ampliata la categoria delle PP.AA. debitorie che possono rilasciare la citata dichiarazione, con l'inclusione, per esigenze di coordinamento normativo, degli enti del servizio sanitario nazionale.

A tale disposizione verrà data attuazione con Decreto del Ministro dell'Economia e Finanze, nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica. Le modalità di certificazione dei crediti verranno stabilite dalle singole regioni, d'intesa con il Ministero dell'Economia e Finanze.

Conseguentemente, quando verrà completato l'iter di conversione in legge del D.L. 78/2010,

le imprese titolari di crediti nei confronti delle PP.AA. locali, derivanti da somministrazioni, forniture ed appalti potranno scegliere se compensarli con i debiti iscritti a ruolo, ovvero cederli a banche o intermediari finanziari, ottenendo in tal modo uno snellimento nell'esercizio dell'attività economica.

## **2. Compensazione di crediti relativi ad imposte erariali**

La legge 122/2010 modifica ulteriormente l'art.31 del D.L. 78/2010, con riferimento alle limitazioni alla compensazione dei crediti d'imposta in presenza di debiti tributari iscritti a ruolo di importo superiore a 1.500 euro.

In particolare, nel mantenere, a decorrere dall'1 gennaio 2011, il divieto di compensare crediti d'imposta fino a concorrenza dei debiti tributari iscritti a ruolo per imposte erariali, di importo superiore a 1.500 euro, per i quali è scaduto il termine di pagamento, il citato DdL sposta l'applicazione della sanzione, prevista in caso di inosservanza del divieto, al momento in cui il ruolo sia divenuto definitivo, ossia non più contestabile in via giudiziale od amministrativa.

In sostanza, al contribuente che effettui la compensazione di crediti relativi ad imposte erariali con debiti di importo superiore a 1.500 euro, iscritti a ruoli contestati in via giudiziale o amministrativa (cd. "ruoli non definitivi"), la sanzione, in pendenza di giudizio, non viene applicata.

Al contrario, la sanzione verrà applicata in presenza di compensazione dei crediti d'imposta con debiti iscritti a ruoli definitivi, di importo superiore a 1.500 euro.

Con riferimento alla misura ed al calcolo della sanzione, la nuova norma approvata dal Senato non appare di facile lettura, con la conseguenza che si rendono necessari chiarimenti sulla portata applicativa della disposizione.

In particolare, la misura della sanzione passa, dal 50% dell'importo indebitamente compensato, al "50% dell'importo dei debiti iscritti a ruolo per imposte erariali e relativi

accessori e per i quali è scaduto il termine di pagamento, fino a concorrenza dell'ammontare indebitamente compensato".

Se la modifica apportata appare fin qui coerente, emergono dubbi sull'ulteriore limite alla quantificazione della penale posto dal successivo periodo dell'art. 31, quando si afferma che "La sanzione non può essere comunque superiore al cinquanta per cento di quanto indebitamente compensato".

In ogni caso, solo per ruoli definitivi d'importo superiore a 1.500 euro, viene riconosciuta la possibilità di pagamento mediante compensazione volontaria, ai sensi dell'art.28-ter, D.P.R.602/1973 (non più ammessa per ruoli di ammontare inferiore a tale importo).

Resta fermo che i contribuenti, con debiti iscritti a ruolo di importo inferiore a 1.500 euro, possono liberamente utilizzare i propri crediti d'imposta in compensazione con i versamenti delle imposte e dei contributi dovuti (attraverso il Modello F24).

Si rimane, pertanto, in attesa dell'emanazione del decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, che stabilirà le modalità concrete di attuazione della compensazione.